

Bruxelles, 21 aprile 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2023/0228 (COD)

17102/1/25
REV 1 ADD 1

AGRI 746
AGRILEG 216
SEMENCES 52
PHYTOSAN 65
FORETS 151
CODEC 2207
PARLNAT

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 21 aprile 2026

I. INTRODUZIONE

1. Il 5 luglio 2023 la Commissione ha adottato una proposta legislativa relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (*forest reproductive material* – FRM) nell'UE e il 6 luglio 2023 l'ha presentata al Consiglio¹.
2. La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 13 dicembre 2023².
4. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), mentre la commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) è associata. Herbert Dorfmann (PPE, Italia) è stato nominato nuovamente relatore. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 24 aprile 2024.
5. La proposta e la relativa valutazione d'impatto sono state presentate³ in occasione di una videoconferenza informale dei membri del gruppo "Risorse genetiche e innovazione in agricoltura" (in appresso il "gruppo") il 6 luglio 2023 e in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" il 25 luglio 2023. Il gruppo ha proseguito l'esame della proposta in ulteriori riunioni durante le presidenze spagnola, belga, ungherese e polacca.
6. Il 13 giugno 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha concordato un mandato per consentire alla presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo⁴.
7. Il 1° settembre 2025 la commissione AGRI del Parlamento europeo ha deciso di avviare negoziati interistituzionali con il Consiglio sulla base del testo concordato in plenaria il 24 aprile 2024. La decisione è stata confermata durante la plenaria di settembre.

¹ Docc. 11503/23 + ADD 1.

² Doc. 5402/24.

³ Doc. 11694/23.

⁴ Doc. 9694/25 REV 1.

8. Su tale base si sono svolti negoziati con il Parlamento europeo e la Commissione al fine di pervenire a un accordo rapido in seconda lettura.
9. Tra settembre e dicembre si sono tenute 12 riunioni tecniche interistituzionali. Il trilatero è stato preparato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 14 novembre 2025⁵ e si è svolto l'8 dicembre 2025. Nel corso di tale trilatero i colegislatori hanno raggiunto un accordo generale provvisorio, che è stato successivamente consolidato in un testo di compromesso finale.
10. Il 10 dicembre 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti è stato informato dei risultati del trilatero.
11. Il 19 dicembre 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso finale e ha confermato l'accordo raggiunto⁶.
12. Il 24 febbraio 2026 la commissione AGRI del Parlamento europeo ha votato a favore del testo concordato. Il 5 marzo 2026 la presidente della commissione AGRI ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, qualora il Consiglio trasmetta al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in occasione della seconda lettura del Parlamento europeo⁷. Il testo allegato alla lettera corrisponde al testo che ha ricevuto il sostegno del Comitato dei rappresentanti permanenti il 19 dicembre 2025.

⁵ Doc. 13836/25.

⁶ Doc. 17064/25.

⁷ Doc. 7031/26.

II. OBIETTIVO

13. L'obiettivo della proposta di regolamento sull'FRM è sostituire la direttiva 1999/105/CE del Consiglio chiarendone l'ambito di applicazione e aggiornandone le disposizioni. Il regolamento mira a conseguire diversi obiettivi fondamentali, tra i quali garantire la tracciabilità attraverso la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione da "alberi genitori" (ossia materiale di base) registrati e certificare l'FRM per garantire un'elevata qualità del materiale. Ha anche lo scopo di assicurare condizioni di parità per gli operatori e rafforzare l'innovazione e la competitività nel settore dell'FRM, affrontando nel contempo le sfide in materia di sostenibilità e clima. Il regolamento si adeguerà inoltre ai nuovi sviluppi scientifici e tecnici, quali le tecniche biomolecolari e la digitalizzazione, e sosterrà la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche forestali. Infine, mira a migliorare la coerenza con la legislazione vigente in materia di controlli ufficiali e salute delle piante.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

14. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali, in merito ai quali è stato trovato un accordo tra i legislatori.
15. Il nuovo regolamento istituisce un **sistema di controllo** su misura ed efficiente **per l'FRM**, escludendolo dall'ambito di applicazione del regolamento relativo ai controlli ufficiali (2017/625), ma mantenendo i riferimenti incrociati ad alcuni articoli contenuti in quest'ultimo. Gli Stati membri saranno tenuti a designare autorità competenti dotate di risorse e poteri adeguati, compreso l'accesso ai locali degli operatori e alla documentazione pertinente, per effettuare tali controlli.
16. Per integrare il sistema, determinate disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625 saranno adattate e incluse nel regolamento FRM. Tali disposizioni riguarderanno settori quali la documentazione scritta dei controlli, la certificazione ufficiale, i controlli della Commissione negli Stati membri, le sanzioni e la trasparenza dei controlli.
17. L'obiettivo generale di questo sistema di controllo è garantire una sorveglianza coerente e affidabile da parte delle autorità competenti, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi e finanziari in tutti gli Stati membri.

18. I colegislatori hanno convenuto che i **piani di emergenza nazionali** rimarranno volontari e che la loro elaborazione si baserà su requisiti semplificati. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi, consentendo nel contempo agli Stati membri di sviluppare la preparazione e la capacità necessarie. A seguito di una richiesta del Parlamento, l'elenco degli elementi che *possono* essere inclusi in tali piani è stato ampliato e alla Commissione è stato conferito il potere, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, di specificare gli elementi per sostenere la definizione e l'attuazione di tali piani.
19. Per quanto riguarda l'**ammissione del materiale di base**, l'accordo mantiene i principi esistenti di ammissione del "materiale di base" e di certificazione dell'FRM raccolto. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli Stati membri debbano includere il materiale di base ammesso nei rispettivi registri nazionali, con un corrispondente elenco a livello dell'UE per la tracciabilità. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere il materiale di base a fini di conservazione sotto sorveglianza ufficiale, mantenendo nel contempo il potere decisionale ultimo riguardo all'inclusione di tale materiale nei registri nazionali.
20. Per rafforzare ulteriormente la qualità dell'FRM all'interno dell'Unione, l'**elenco delle specie arboree** contemplate dal regolamento è stato ampliato. Gli Stati membri manterranno la flessibilità per applicare misure più rigorose o meno rigorose alle specie arboree non incluse nell'allegato I, per fare in modo che la flessibilità rifletta le realtà forestali nazionali.
21. Per quanto riguarda i **requisiti di commercializzazione per gli organismi nocivi rilevanti per la qualità**, l'accordo definitivo comprende una disposizione richiesta dal Parlamento. I controlli saranno basati sul rischio e l'esame si limiterà a verificare l'assenza di sintomi, riducendo gli oneri amministrativi. Tale disposizione è supportata da una nuova definizione di "organismi nocivi rilevanti per la qualità" all'interno del regolamento.
22. La data di **applicazione** del regolamento è stata posticipata da tre a cinque anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di concedere il tempo necessario per adeguare oltre 25 anni di prassi nazionali consolidate e per attuare il nuovo sistema di controllo.

23. Per le **importazioni di FRM da paesi terzi**, la partecipazione al sistema OCSE per sementi e piante forestali non è più obbligatoria, ma la Commissione può tenerne conto nel valutare se detto FRM soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili nell'Unione. A titolo di deroga, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare temporaneamente le importazioni di FRM da un paese terzo che non soddisfa tali requisiti, qualora vi sia una carenza dimostrabile di specie in uno o più Stati membri a causa di eventi eccezionali che non può essere affrontata da altri Stati membri o paesi terzi per cui è stata stabilita l'equivalenza.

IV. CONCLUSIONE

24. La posizione del Consiglio sostiene l'obiettivo della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
25. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti in modo equilibrato l'esito dei negoziati e che, una volta adottato, il regolamento contribuirà a rafforzare la sostenibilità e la resilienza delle foreste europee, migliorando la qualità e la disponibilità di FRM e sostenendo l'innovazione e la resilienza ai cambiamenti climatici. Sosterrà inoltre la competitività del settore forestale dell'UE.
-